



Delibera della Giunta Regionale n. 389 del 27/06/2017

Dipartimento 60 - Uffici speciali

Direzione Generale 1 - AVVOCATURA REGIONALE

U.O.D. 2 - UOD Gestione degli Affari generali e del personale

Oggetto dell'Atto:

RESISTENZA NEL GIUDIZIO DINANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE PROMOSSO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 1, COMMI 4, LETT. A), B) E C), 8, 10 E 30 DELLA LEGGE REGIONALE CAMPANIA N. 10 DEL 31 MARZO 2017 RECANTE "MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E L'ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI FISSATI DAL DEFR 2017 - COLLEGATO ALLA STABILITA' REGIONALE PER IL 2017", PUBBLICATA SUL B.U.R.C. N. 28 DEL 31 MARZO 2017 - NOMINA DIFENSORI DELL'AVVOCATURA REGIONALE - PRAT. N. 08/2017/COS/AVV.RA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- che con ricorso notificato alla Regione Campania in data 30/05/2017, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha adito la Corte Costituzionale per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, lett. a), b) e c), 8, 10 e 30 della Legge Regionale della Campania n. 10 del 31 marzo 2017 recante “*Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017*”, pubblicata sul B.U.R.C. n. 28 del 31 marzo 2017, contestando in particolare:
- che l'articolo 1, comma 10, della Legge Regione Campania n.10/2017, nella parte in cui prevede un incremento dei livelli essenziali di assistenza nella Provincia di Caserta, violerebbe gli articoli 81, comma 3, 117, comma 2, lett. e), 120, comma 2, della Costituzione e la norma interposta di cui all'articolo 2, comma 95, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- che l'articolo 1, comma 30, della Legge Regione Campania n.10/2017, nella parte in cui prevede un divieto di natura pregiudiziale nella materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia ed in quella del governo del territorio, violerebbe l'articolo 117, comma 3, della Costituzione anche con riferimento alla normativa interposta di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- che l'articolo 1, comma 4, lett. a), b) e c) della Legge Regione Campania n.10/2017, relativo alla riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, violerebbe l'articolo 117, comma 3, e l'articolo 120, comma 2, della Costituzione;
- che l'articolo 1, comma 8, della Legge Regione Campania n.10/2017, relativo al riassetto ed efficientamento della rete laboristica, violerebbe l'art. 117, comma 3 e l'articolo 120, comma 2, della Costituzione, anche con riferimento alla norma interposta di cui all'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO

- che nella specie, conformemente all'istruttoria d'ufficio, sussiste l'interesse della Regione e si appalesa l'opportunità di resistere nel giudizio come innanzi promosso;

VISTO l'art. 51 dello Statuto Regionale

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- di resistere nel giudizio promosso dinanzi alla Corte Costituzionale con ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato alla Regione Campania in data 30/05/2017, per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 4, lett. a), b) e c), 8, 10 e 30 della Legge Regionale della Campania n. 10 del 31 marzo 2017 recante “*Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 – Collegato alla stabilità regionale per il 2017*”;
- di dare ampio mandato, nella controversia de qua, congiuntamente e/o disgiuntamente, agli Avv.ti Maria d'Elia ed Almerina Bove dell'Avvocatura Regionale, eleggendo domicilio per la funzione presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione sito in Roma alla Via Poli n. 29.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Avvocatura regionale e al BURC per la pubblicazione.